

Publicato il 18/03/2024

**N. 01792/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01453/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ilaria Greco, rappresentata e difesa dall'avv. Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Antonio Favicchio e Salvatore Ascione - non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

*quanto al ricorso introduttivo:*

“Della determinazione RCG n° 3422/2022 del 27.12.2022, pubblicata in data 28.12.2022, relativa alla conclusione della procedura, approvazione schema di contratto e assunzione dei candidati idonei di cui alla selezione della copertura

di n. 07 posti di Istruttore di Vigilanza, area di vigilanza, cat. C/C1, giusta determinazione dirigenziale n. 1700/2022”

*quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 maggio 2023:*

“della determinazione RCG n. 1000/2023 del 28/03/2023- n° DetSet 86/2023 del 28/03/2023, con la quale veniva annullata la d.d. RCG n. 2474/2022 del 29/09/2022, depositata in giudizio in data 29/03/2023”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2024 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, depositato in data 22 marzo 2023, Ilaria Greco ha chiesto l’annullamento della determinazione RCG n. 3422/2022 del 27 dicembre 2022, pubblicata in data 28 dicembre 2022, relativa alla conclusione della procedura, approvazione schema di contratto e assunzione dei candidati idonei di cui alla selezione della copertura di n. 7 posti di Istruttore di Vigilanza, Area di vigilanza, cat. C/C1, giusta determinazione dirigenziale n. 1700/2022, nella quale ella risultava esclusa dalla assunzione.

A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse nonché dell’allegato elenco preferenze.

Parte ricorrente premette di aver partecipato all’*“Avviso di Manifestazione di Interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al comparto Funzioni Locali per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 05 posti di Istruttori di Vigilanza, area di vigilanza, cat. C./C1”* indetto dal

Comune di Ercolano con determinazione dirigenziale n. 1700/2022 del 1° luglio 2022. In data 9 novembre 2022 si sottoponeva al colloquio valutativo/selettivo della Commissione di Valutazione totalizzando un punteggio finale di 21/30 punti, giusto verbale n. 5 in pari data. All'esito ella ricorrente, Ascione Vincenzo e Favicchio Antonio, totalizzavano il medesimo punteggio di 21/30 al colloquio valutativo/selettivo, ricoprendo, pertanto, la medesima posizione nella richiamata graduatoria; tuttavia, l'Ascione e il Favicchio venivano preferiti ad ella ricorrente, venendo gli stessi assunti a far data dal 30 dicembre 2022. Considerato che il bando di cui all'avviso richiamato, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487 prevede che *“A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore età”*, lamenta che nella determinazione impugnata non vi sarebbero le ragioni di preferenza in favore dei due controinteressati, né sarebbe specificato di quali preferenze si tratti, idonee a giustificare la sua esclusione.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., violazione del principio della *par conditio* dei candidati.

La ricorrente, premesso che come la quasi totalità dei candidati si sottoponeva al colloquio qualitativo in data 9 novembre 2022 mentre la restante parte dei candidati ammessi a seguito di ordinanza cautelare n. 1939/2022, tra i quali Favicchio Antonio, si sottoponevano al colloquio il 15 dicembre 2022, dopo più di un mese dal precedente colloquio, lamenta la sproporzione di trattamenti tra i candidati che a suo avviso sarebbe idonea ad inficiare la procedura *de qua*.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Ercolano che ha innanzitutto eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della adozione, nelle more, del provvedimento dirigenziale n. 1000 del 28 marzo 2023 di annullamento d'ufficio della pregressa Determina dirigenziale RCG n. 2474/2022 del 29 settembre 2022 di

ammissione alla predetta selezione concorsuale della candidata ed attuale ricorrente, Ilaria Greco, nonché delle successive Determine Dirigenziali nn. 3422 del 27 dicembre 2022 e 3454 del 29 dicembre 2022, recanti riferimento alla dichiarazione di idoneità all'inserimento nella predetta graduatoria finale della stessa candidata Greco, attesa la sopravvenuta decadenza della condizione preliminare di ammissione alla selezione in esame dei candidati, testualmente prevista dalla clausola di cui all' art.4 del Bando di gara - mai precedentemente impugnata - di nulla-osta alla cessione della graduatoria ad opera dell'Ente detentore della graduatoria di provenienza. Parte resistente ha in particolare rappresentato che il Comune di Carmignano, detentore della graduatoria di provenienza per la selezione cui aveva originariamente partecipato l'odierna ricorrente, ha comunicato lo specifico diniego alla cessione della richiamata graduatoria sulla scorta della sopravvenuta nota protocollata presso il Comune di Ercolano con n. 17265 del 20 marzo 2023. Ha inoltre aggiunto che tale graduatoria di provenienza, approvata dal Comune di Carmignano con determina dirigenziale n. 113 del 19 agosto 2020, risulterebbe decaduta, per scadenza del termine biennale massimo di efficacia, in data 19 agosto 2022 ossia in periodo antecedente allo espletamento della fase istruttoria della selezione indetta da esso Comune, con la conseguenziale sopravvenienza di una ulteriore condizione ostativa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art. 2 del citato Avviso di manifestazione di interesse in ordine alla permanenza dei requisiti di ammissione alla selezione in esame fino alla fase di definizione della stessa procedura, alla partecipazione della ricorrente alla attività di selezione indetta per la assegnazione dei 7 posti di Istruttore di Vigilanza.

Parte resistente ha inoltre dedotto l'infondatezza nel merito delle censure del ricorso introduttivo. In particolare, in riferimento al primo motivo di ricorso ha rappresentato che la Commissione selezionatrice ha testualmente e correttamente applicato il già richiamato art. 4, 3° capoverso, del citato Avviso di manifestazione di interesse del 1° luglio, approvato dal Comune di

Ercolano, nella parte in cui si è previsto che “*..in ragione dei criteri di cui alla lett. a) e b) del presente articolo sarà approvata al termine della procedura dal Dirigente del Settore Affari Generali e Pianificazione l'elenco degli idonei con relativo punteggio, suddivisi per posizione utile nelle graduatorie di provenienza.*” (cfr testo dell'art. 4, 2° capoverso dell'Avviso di manifestazione di interesse). Sicché per effetto della prioritaria applicazione di tale clausola del bando, non impugnata da parte ricorrente, rispetto al recessivo criterio di preferenza della minore età in caso di parità di punteggio tra più candidati nella graduatoria finale, i controinteressati Ascione e Favicchio, in quanto titolari di una posizione più elevata nella graduatoria detenuta dagli Enti Locali di provenienza rispetto alla posizione conseguita dalla attuale ricorrente, hanno ottenuto una posizione preferenziale rispetto alla medesima ricorrente.

Alla camera di consiglio del 4 aprile 2023 la Presidente ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale in accoglimento della richiesta di cancellazione dal ruolo del difensore delegato di parte ricorrente, attesa la necessità di proporre motivi aggiunti.

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29 maggio 2023, parte ricorrente ha impugnato la determinazione RCG n. 1000/2023 del 28 marzo 2023 – n. DetSet 86/2023 del 28 marzo 2023, avente ad oggetto “*Determinazioni dirigenziali n. 2474/2022 del 29/09/2022, n. 3422 / 2022 del 27/12/2022 e n. 3454 / 2022 del 29/12/2022. Annullamento parziale in autotutela.*”.

Avverso la suddetta determinazione sono state dedotte le seguenti censure: 1) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, violazione e falsa applicazione art. 91, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Parte ricorrente premette che successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo con la determina impugnata il Comune resistente provvedeva ad annullare la d.d. RCG n. 2474/2022 del 29/09/2022 (circa l'ammissione alla selezione della candidata Greco Ilaria) nonché la d.d. RCG n. 3422/2022 del

27/12/2022 e n. 3454/2022 del 29/12/2022 (con riguardo alla dichiarata idoneità della candidata Greco Ilaria), nonché ogni altro provvedimento, avviso e atto ove la stessa risultasse indicata come ammessa- idonea e valutata, sulla scorta della sopravvenuta nota del Comune di Carmignano protocollata presso il Comune di Ercolano con il n. 17265 del 20 marzo 2023.

Lamenta che l'asserita inutilizzabilità *ex post* della graduatoria sarebbe derivata unicamente dal mancato accordo preventivo tra i due Enti, richiesto dal Comune di Carmignano e prorogato all'esito della procedura concorsuale dal Comune di Ercolano. Invero, a norma dell'art. 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 *“le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”*.

E a norma dell'art 4, primo capoverso, dell'Avviso di manifestazione di interesse emanato dal Comune di Ercolano, risulta che: *“a) alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie verrà assegnato il termine di 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatori e, in caso di risposta affermativa, al termine della procedura di selezione verrà stipulato apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta Comunale; [...] c) individuate le graduatorie degli altri Enti a norma delle precedenti lettere a) e b), valide e vigenti, l'Ufficio competente in materia di gestione giuridica del personale procede al suo utilizzo per l'assunzione dei candidati risultati idonei, previo accordo con l'Amministrazione detentrici”*. L'accordo, così come riportato nell'art. 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 sarebbe dovuto essere preventivo e non successivo.

Per quanto attiene, invece, alla ritenuta decadenza *“per scadenza del termine biennale massimo di efficacia”* della graduatoria di provenienza, approvata dal Comune di Carmignano con determina dirigenziale n. 113 del 19 agosto 2020 e “scaduta” in data 19 agosto 2022, parte ricorrente sostiene che tale scadenza biennale della graduatoria sarebbe immotivata e illegittima, come ritenuto dalla Corte dei Conti, sede Regionale per la Sardegna, in quanto la validità

biennale non riguarderebbe gli enti locali per le quali rimarrebbe ferma la disciplina contenuta nell'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), che prevede il termine triennale per l'utilizzo della graduatoria. Ne conseguirebbe l'illegittimità dell'impugnata delibera nella parte in cui dalla ritenuta scadenza del termine biennale di utilizzazione della graduatoria ne discende *“la insussistenza ab origine delle condizioni per la partecipazione alla predetta selezione da parte della istante”*.

Parte resistente ha prodotto una memoria per l'udienza camerale con la quale ha ribadito il sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, quantomeno in relazione alla posizione vantata sul punto dal Comune di Ercolano in quanto sarebbe privo di legittimazione passiva in relazione alla adozione della comunicazione resa dal Comune di Carmignano e mero esclusivo ricettore della sopra menzionata dichiarazione di indisponibilità alla cessione della graduatoria in esame, e ha dedotto l'infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.

Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 20 giugno 2023 la causa è stata discussa. La Presidente ha dato avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa del bando; a seguito della rinuncia dell'istanza cautelare da parte del difensore di parte ricorrente e richiesta di un merito a breve è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo camerale e la fissazione del merito all'udienza del 9 gennaio 2024.

All'udienza pubblica dell'8 gennaio 2024 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il Collegio, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte resistente, dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Ed invero occorre premettere che con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della determinazione del Comune di Ercolano RCG n. 3422/2022 del 27 dicembre 2022, pubblicata in data 28 dicembre 2022, relativa alla conclusione della procedura, approvazione schema di contratto e assunzione dei candidati idonei di cui alla selezione della copertura di n. 7 posti di Istruttore di Vigilanza, Area di vigilanza, cat. C/C1, giusta determinazione dirigenziale n. 1700/2022, nella quale ella risultava esclusa dalla assunzione.

Successivamente il suddetto Comune ha adottato la determinazione RCG n. 1000/2023 del 28 marzo 2023 – n. DetSet 86/2023 del 28 marzo 2023, avente ad oggetto *“Determinazioni dirigenziali n. 2474/2022 del 29/09/2022, n. 3422 / 2022 del 27/12/2022 e n. 3454 / 2022 del 29/12/2022. Annullamento parziale in autotutela.”*.

Con tale determinazione parte resistente ha in particolare determinato di *“... 3. di annullare, per l'effetto della comunicazione ostativa dell'Ente detentore della graduatoria, la d.d. RCG n. 2474/2022 del 29/09/2022, in ordine all'ammissione alla selezione della candidata GRECO Ilaria, confermandone la restante parte; 4. di dare atto che, per effetto della comunicazione ostativa dell'Ente detentore della graduatoria, la candidata GRECO Ilaria, nonché della validità della graduatoria, non poteva in alcun modo essere destinataria di provvedimento di assunzione presso il Comune di Ercolano in ragione della procedura assunzionale per manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al comparto Funzioni Locali; 5. di annullare, altresì, la d.d. RCG n. 3422 / 2022 del 27/12/2022 e n. 3454 / 2022 del 29/12/2022, limitatamente alla dichiarata idoneità della candidata GRECO Ilaria, nonché ogni altro provvedimento, avviso e atto ove la stessa risulti indicata come ammessa – idonea e valutata;”*.

Considerato che tra gli atti annullati in autotutela risulta anche la d.d. RCG n. 3422/2022 del 27 dicembre 2022, impugnata da parte ricorrente con il ricorso introduttivo e che la medesima ricorrente ha impugnato con ricorso per motivi aggiunti la suddetta determinazione RCG n. 1000/2023 del 28 marzo

2023 – n. DetSet 86/2023 del 28 marzo 2023, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il ricorso per motivi aggiunti è in parte respinto e in parte inammissibile per carenza di interesse, nei sensi di seguito esposti.

Occorre premettere che con nella suddetta determinazione RCG n. 1000/2023 del 28 marzo 2023 – n. DetSet 86/2023 del 28 marzo 2023 parte resistente ha rappresentato: *“Considerato che, sempre in seguito alla pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria e contestualmente di fatto alla proposizione del detto ricorso giurisdizionale, il Comune di Carmignano, detentore della graduatoria ove risulta inserita la ricorrente Greco Ilaria, facendo seguito alla nota prot. N. 54246 del 3/10/2022, con la quale il Comune di Ercolano aveva richiesto la disponibilità alla cessione della graduatoria, ha così formalmente riscontrato a mezzo nota acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 17265 del 20/03/2023, tra l’altro: “il Comune di Carmignano non ha mai trasmesso a codesto Ente la graduatoria approvata con determinazione n. 113 del 19/08/2020, né è mai stato stipulato un accordo tra gli Enti per l’utilizzo della medesima.”; Dato, altresì, atto che il Comune di Carmignano, con la medesima nota, ha chiarito che <Non sussistono pertanto i presupposti per alcuna attestazione da parte del nostro Ente. Riguardo alla durata di validità delle graduatorie si rinvia comunque a quanto stabilito dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania con Deliberazione 16/2023/PAR>.*

*Ritenuto che, alla luce degli elementi acquisiti, si rende evidente, anche in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale, la insussistenza delle condizioni per procedere alla assunzione della candidata Ilaria Greco, mancando la disponibilità a cedere la graduatoria e, comunque, in considerazione della scadenza della validità della graduatoria a far data dal 19 agosto 2022;*

*Precisato che la mancata disponibilità a cedere la graduatoria, a prescindere dalla sua validità, costituisce fattore assolutamente ostativo per mantenere la Greco nell’elenco dei soggetti ammessi alla procedura;*

*Considerato che il presente provvedimento ha natura assolutamente vincolata, non potendo, in mancanza della volontà del Comune titolare della graduatoria, la Greco in alcun modo*

*essere assunta alle dipendenze del Comune di Ercolano;*

*Ritenuto che le esposte considerazioni esonerano l'amministrazione dalla comunicazione di avvio del procedimento, proprio per la natura vincolata del presente atto;*

*Dato atto, altresì, della statuizione in ordine alla validità di graduatorie approvate dall'anno 2020 (rif. determinazione n. 113 del 19/08/2020) evidenziando che tanto risulta ulteriore e sbarrante, rispetto alla mancata sottoscrizione di un accordo di cessione della graduatoria giusta nota 17265 del 20/3/20;*

*Considerato che, per quanto sopra, sono mutate le condizioni che hanno reso ammissibile alle fasi successive della procedura la candidata GRECO ILARIA e, che, in ogni caso ne avrebbero inficiato l'assunzione per difetto di trasmissione ed accordo tra le parti in ordine alla cessione della graduatoria oltre alla scadenza del termine di validità biennale delle stesse, da ultimo ribadito dalla CdC, Sezione regionale di controllo per la Campania, con Deliberazione 16/2023/PAR,?”.*

Alla luce del contenuto della determinazione oggetto di impugnazione sopra richiamata deve ritenersi che esso si basi su due autonome motivazioni: la disponibilità del Comune di Carmignano a cedere la graduatoria e la scadenza della validità della graduatoria a far data dal 19 agosto 2022.

Trattandosi di atto plurimotivato deve, pertanto, ritenersi che esso sia stato legittimamente adottato già solo alla luce della seconda autonoma motivazione concernente il profilo della scadenza della validità della graduatoria.

Costituisce infatti *ius receptum* che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto la fondatezza anche di una sola di esse (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 26 aprile 2021, n. 2638 e 26 novembre 2020, n. 5563), il che comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 22 ottobre 2015, n. 4972) ed inattaccabile (T.A.R.

Campania, Napoli, Sez. III, 4 ottobre 2022, n. 6153, 21 luglio 2021, n. 5051, 26 aprile 2021, n. 2729 e 8 ottobre 2019, n. 4782).

Devono ritenersi infondate le censure con cui parte ricorrente, in riferimento alla decadenza *“per scadenza del termine biennale massimo di efficacia”* della graduatoria di provenienza – approvata dal Comune di Carmignano con determina dirigenziale n. 113 del 19 agosto 2020 e scaduta in data 19 agosto 2022, sostiene che tale scadenza biennale della graduatoria sarebbe illegittima, come ritenuto dalla Corte dei Conti, sede Regionale per la Sardegna in quanto la validità biennale non riguarderebbe gli enti locali per le quali rimarrebbe ferma la disciplina contenuta nell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), che prevede il termine triennale per l’utilizzo della graduatoria.

Ed invero il Collegio ritiene di condividere quanto stabilito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania con Deliberazione 16/2023/PAR, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che *“Ferma restando l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere, al solo fine di evitare che possa considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, in disparte il profilo della estraneità alla materia contabile, il Collegio precisa che tale orientamento non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”), a mente del quale “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (...) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”.*

*Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali.”.*

Pertanto deve ritenersi che la deliberazione impugnata sia stata legittimamente adottata sulla base di quanto statuito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania con la sopra richiamata Deliberazione 16/2023/PAR.

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata concernente gli atti plurimotivati devono dichiararsi inammissibili per carenza di interesse le ulteriori censure del ricorso per motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha dedotto l'infondatezza della prima autonoma motivazione posta a fondamento della determinazione impugnata e concernente la mancata disponibilità del Comune di Carmignano a cedere la graduatoria per cui è causa.

Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e il ricorso per motivi aggiunti è in parte respinto e in parte inammissibile per carenza di interesse.

Quanto alle spese si ritiene che sussistano i motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Gabriella Caprini, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Rosalba Giansante**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**